

(N. 2566)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

col Ministro *ad interim* dell'Interno

(SPATARO)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 AGOSTO 1952

Fissazione di un nuovo termine per l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915.

ONOREVOLI SENATORI. — Le speciali disposizioni di legge emanate per favorire la rinascita delle zone colpite dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915, consentirono ai Comuni danneggiati di predisporre piani regolatori di sistemazione e di ampliamento, da attuare con i benefici stabiliti dagli articoli 115 e seguenti del testo unico approvato con decreto legislativo luogotenenziale

19 agosto 1917, n. 1399, e dagli articoli 6, 7 e 8 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582,

È noto, però, che per difficoltà di vario genere, quali le deficitarie condizioni di bilancio dei Comuni e la non sempre sollecita assegnazione dei concorsi previsti nella spesa nonché per le insufficienti disponibilità dei fondi di bilancio di questo Ministero per le opere a suo carico, i lavori di attuazione dei piani re-

golatori anzidetti non ebbero quello sviluppo che era stato previsto.

In dipendenza di ciò fu più volte riconosciuta la necessità di concedere proroghe, anche in deroga all'articolo 87 — ultimo comma — della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità.

L'ultima proroga, concessa con la legge 24 novembre 1941, n. 1363, dava facoltà al Ministro per i lavori pubblici di stabilire con suo decreto, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori, termine che, peraltro, non poteva superare il quinquennio dalla cessazione dello stato di guerra.

Poichè tale cessazione è avvenuta il 16 aprile 1946, il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori è scaduto il 15 aprile 1951.

Senonchè, le difficoltà derivate dall'esito della guerra hanno impedito che anche in detto quinquennio si desse un regolare sviluppo ai lavori e, in molti casi, si è resa necessaria una completa sospensione di essi, a causa delle altre esigenze sorte in dipendenza delle distruzioni operate dagli eventi bellici.

A ciò deve aggiungersi che i fondi stanziati dal Ministero dei lavori pubblici per i piani regolatori di Messina, Palmi, Reggio Calabria, la cui attuazione è stata avocata allo Stato, a termini dell'articolo 11 della legge 4 aprile 1935, n. 454, si sono mostrati insufficienti, dato il continuo aumento dei prezzi dei materiali e del costo della mano d'opera.

Ne consegue, che ancor oggi, a tanta distanza di tempo da quei terremoti, la ricostruzione di centri importanti come Messina, Reggio Calabria, Palmi, Villa San Giovanni, Avezzano, L'Aquila, Sulmona, Tagliacozzo, Isola Liri e Sora, non è completa.

Ove non si prorogasse il termine ultimo fissato in base alla legge 24 novembre 1941, n. 1363, quei Comuni rimarrebbero privi delle agevolazioni di cui non hanno finora potuto avvalersi per cause indipendenti dalla loro volontà, con grave danno per la loro rinascita.

Si manifesta, quindi, indispensabile l'emanazione di apposito provvedimento legislativo, il quale dia al Governo facoltà, in deroga anche al disposto dell'articolo 87, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, di prorogare il termine di attuazione dei piani regolatori, sino a

quando, superate le attuali difficoltà, sia possibile intensificare i lavori e portarli ad ultimazione.

Il tempo presumibilmente occorrente secondo le indicazioni fornite dagli Uffici del Genio Civile competenti, è di dieci anni.

Si è ritenuto preferibile prevedere la predetta facoltà di proroga del Governo, anzichè sancire una proroga da valere *ope legis*, in quanto l'Amministrazione potrà così assumere quale termine sia necessario, per ogni Comune, tenendo conto delle opere che effettivamente restano da attuare e del tempo presumibilmente occorrente dal punto di vista tecnico.

In tal modo sarà possibile valutare le singole situazioni e a queste adeguare la portata dei singoli provvedimenti: ed, ovviamente si evita anche la preoccupazione, che potrebbe manifestarsi, circa l'onerosità dei vincoli che verrebbero imposti alla proprietà privata ed alla economia locale. Infatti, detti vincoli potranno durare periodi di tempo piuttosto lunghi, comunque non oltre il decennio previsto, soltanto nel caso che ciò sia necessario per il pubblico interesse; i casi non saranno certo molti e saranno sempre giustificati dalla prevalenza che non può non darsi al pubblico interesse.

Occorre, infine, tener presente che l'applicazione delle particolari norme stabilite dal citato testo unico, approvato con decreto legislativo luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e dal regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582, per la determinazione ed il pagamento delle indennità di opere pubbliche, è venuta a cessare, per il disposto del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 249, anche essa al 15 aprile 1951.

Com'è noto, tali norme contengono alcune deroghe alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, fra le quali l'efficacia di perizia giudiziale alle stime redatte dal Genio civile per i beni espropriandi (articolo 173 e seguenti del testo unico anzidetto).

Poichè occorrerà ancora provvedere, per la attuazione dei piani regolatori di che trattasi, ad espropriazioni di suoli privati, appare manifesta la necessità di prorogare per un altro decennio la validità delle norme speciali anzidette.

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge.

L'urgenza del provvedimento proposto è di piena evidenza ove si ponga mente al fatto che i termini di ultimazione dei lavori per l'attuazione dei piani regolatori sono scaduti da oltre un anno, per cui, essendo venuto meno il vincolo nei riguardi dell'espropriazione degli im-

mobili privati ricadenti nel perimetro dei piani regolatori medesimi e trattandosi di immobili nella maggioranza danneggiati dagli eventi bellici, l'Amministrazione si troverebbe a disagio ove dovesse tardare, ancora per molto tempo, il corso delle istruttorie relative alla richiesta dei contributi statali per la riparazione dei danni bellici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, può con propri decreti, fissare nuovi termini, con scadenza non oltre il 15 aprile 1961, per l'ultimazione dei lavori per l'attuazione dei piani regolatori o di ampliamento degli abitati colpiti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati approvati ai sensi e per gli effetti degli articoli 116 e seguenti del testo unico, approvato con decreto legislativo luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e degli articoli 6, 7 e 8 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582, e successive modificazioni, ed abbiano avuto effettivo inizio.

Art. 2.

È autorizzata fino al 15 aprile 1961 l'applicazione delle norme di cui agli articoli 173 e seguenti del testo unico, approvato con decreto legislativo luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, per l'attuazione dei piani regolatori o di ampliamento degli abitati colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, ed al regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582, per la attuazione dei piani regolatori o di ampliamento degli abitati colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915.

Sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria le controversie sulla determinazione dell'indennità.